

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-365 del 22/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI ALTA VAL TIDONE, LOCALITA' ALBERTA N. 1, FRAZ. PECORARA, RICHIESTA DALLA DITTA FALCONETTI ALESSANDRO PER L'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONE FONDI, SILVICOLTURA, ALLEVAMENTO DI BESTIAME E ATTIVITA' CONNESSE".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-378 del 22/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno ventidue GENNAIO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI ALTA VAL TIDONE, LOCALITA' ALBERTA N. 1, FRAZ. PECORARA, RICHIESTA DALLA DITTA FALCONETTI ALESSANDRO PER L'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONE FONDI, SILVICOLTURA, ALLEVAMENTO DI BESTIAME E ATTIVITA' CONNESSE".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 9798 del 23/10/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 188288 del 23/10/2025, il SUAP del Comune Alta Val Tidone ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per il procedimento unico relativo alla ditta FALCONETTI ALESSANDRO (P.IVA 01556780334), concernente l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione fondi, silvicoltura, allevamento di bestiame e attività connesse" da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Alta Val Tidone, Località Alberta 1, Fraz. Pecorara (che è anche sede legale), con parere edilizio; all'interno della Conferenza dei Servizi del SUAP sarà acquisito il presente provvedimento di AUA, ai fini della determinazione conclusiva;

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal procuratore della ditta FALCONETTI ALESSANDRO, (pratica Sinadoc 33543/2025) per l'attività di "coltivazione fondi, silvicoltura, allevamento di bestiame e attività connesse" da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Alta Val Tidone, Località Alberta 1, Fraz. Pecorara, comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, per lo scarico S1 di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";
- art. 3, comma 1, lett. b), DPR 59/2013 - *comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento*, di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - *comunicazione* relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del

- servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 198472 del 07/11/2025, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal SUAP del Comune di Alta Val Tidone ha richiesto la documentazione integrativa;
- il SUAP del Comune di Alta Val Tidone, con nota prot. n. 10573 del 19/11/2025, assunta al prot. ARPAE n. 206149 del 20/11/25, ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla ditta;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" attestante il rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dal Piano Comunale di zonizzazione acustica e dalla legge, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 213053 del 01/12/2025, ARPAE SAC Piacenza ha richiesto all'Amministrazione procedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'AUA;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP sono state rilasciate le seguenti determinazioni, finalizzate all'adozione del provvedimento di AUA:
 - relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE Piacenza - Distretto di Piacenza, prot. n. 229865 del 23/12/2025, in cui viene espresso parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico S1 di acque domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";
 - nota prot. n. 320 del 12/01/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 4457 del 12/01/2026, con cui il Comune di Alta Val Tidone ha autorizzato lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, con prescrizioni ed ha espresso parere favorevole in ordine alla matrice

“impatto acustico”, con riferimento all’art. 8 comma 4 della L. 447/95;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *“i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti”*, mentre *“in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP”*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l’Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all’adozione dell’AUA a favore dell’Impresa FALCONETTI ALESSANDRO (P.IVA 01556780334), per l’attività di “coltivazione fondi, silvicoltura, allevamento di bestiame e attività connesse” da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Alta Val Tidone, Località Alberta 1, Fraz. Pecorara, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. DET-2025-698 del 29/09/2025 di assegnazione della dirigente ambientale Dott.ssa Claudia Salati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;
- la comunicazione prot. n. 194491 del 03/11/2025 con cui sono state delegate alla stessa le funzioni dirigenziali attinenti alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA, DPR 59/2013);

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell’incarico di funzione dell’Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta FALCONETTI ALESSANDRO (P.IVA 01556780334), per lo svolgimento dell’attività di “coltivazione fondi, silvicoltura, allevamento di bestiame e attività connesse” nello stabilimento sito in Comune di Alta Val Tidone, Località Alberta 1, Fraz. Pecorara (che è anche sede legale), che comprende i titoli abilitativi settoriali di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all’art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	lett. a) - Autorizzazione allo scarico (S1) di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale “Torrente Tidone”, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento	lett. b) Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	ARPAE
Rumore	lett. e) Comunicazione di cui all’articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare, per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1, sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Autorizzazione, di cui all’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale “Torrente Tidone”;*

- *Allegato 2 - Comunicazione* di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.Lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Alta Val Tidone per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

6. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
con delega delle funzioni per le
Autorizzazioni Uniche Ambientali
Dott.ssa Claudia Salati
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in corpo idrico superficiale "Torrente Tidone", di acque reflue domestiche

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 33543-25 (Attività istruttoria n. 9 del 21/01/2026)
FALCONETTI ALESSANDRO (P.IVA 01556780334), – Attività di "coltivazione fondi, silvicoltura, allevamento di bestiame e attività connesse". Stabilimento sito in Comune di Alta Val Tidone, Località Alberta 1, Fraz. Pecorara
DESCRIZIONE
Dall'insediamento avrà origine <u>lo scarico S1 di acque reflue domestiche</u>, provenienti dall'abitazione del titolare (cucina e servizi igienici) e dal servizio igienico a disposizione dei dipendenti (annesso alla nuova stalla), che genereranno un carico organico di 5 A.E. e che saranno trattate da un sistema costituito da un degrassatore, una fossa Imhoff ed un filtro percolatore anaerobico (Ditta Rototec Modello NANE 4600 avente potenzialità di trattamento pari a 5 A.E.). Lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento recapita nel corpo idrico "Torrente Tidone". La Ditta ha altresì dichiarato che presso l'insediamento sarà realizzata una piazzola per il lavaggio, mediante idro-pulitrice ad alta pressione, dell'irroratrice per fitosanitari (5 lavaggi/anno). I reflui generati dal lavaggio saranno raccolti in apposito serbatoio interrato a tenuta e gestiti successivamente come rifiuto.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per lo scarico <u>S1 di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone"</u> si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui; b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti degli impianti (del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff e del filtro percolatore) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G. R. Emilia Romagna n° 1053/2003; c) il pozzetto di ispezione posto prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore deve risultare sempre accessibile per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti; d) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, l'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente; e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; f) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Alta Val Tidone e all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto; g) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Alta Val Tidone e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.
È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la

relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria "Layout Scarichi – Tavola Unica – Rev n° 2" trasmessa con le integrazioni pervenute il 20/11/2025 prot. n. 206149.

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento/digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 33543-25 (Attività istruttoria n. 10 del 21/01/2026)
FALCONETTI ALESSANDRO (C.F./P.IVA 01556780334) – Attività di Coltivazione fondi, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse. Stabilimento sito in Comune di Alta Val Tidone, Loc. Alberta, 1, Fraz. Pecorara
DESCRIZIONE
L'Azienda diverrà ad indirizzo zootecnico in quanto è in progetto la realizzazione di una stalla per l'allevamento di bovini da latte. L'allevamento di bovini da latte sarà svolto nel sito in oggetto, collocato in Zona Ordinaria. La capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera della stalla in progetto, sarà pari a 55 capi (pari a 27 t di peso vivo) così suddivisi: - Bovine da latte (libera su cuccette): 43 capi - Bovine da latte (libera su lettiera permanente): 2 capi - Vitelli: 10 capi Per la conservazione degli effluenti zootecnici l'allevamento disporrà di una vasca in cemento coperta (avente una superficie pari a 110,5 mq ed un volume pari a mc. 385) e di una concimaia (avente una superficie pari a 110 mq). La rimozione delle deiezioni, nella zona di stabulazione libera a cuccette e nelle corsie di servizio e di alimentazione, verrà effettuata frequentemente mediante Robot di pulizia/aspirazione automatico (programmabile a cadenza oraria) che avvierà le deiezioni raccolte ai contenitori di stoccaggio. I terreni risultanti dall'Anagrafe Aziende Agricole nella disponibilità dell'Azienda hanno superficie complessiva pari a 91,60 Ha.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Si impartiscono per <u>l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento</u> ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni: a) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale, la Ditta dovrà presentare la Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni; b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti; c) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 2/2024; d) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Planimetria "Layout Scarichi – Tavola Unica – Rev n° 2" trasmessa con le integrazioni pervenute il 20/11/2025 prot. n. 206149.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.